

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1421-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

2^a (Giustizia)

(RELATORI MAFFIOLETTI e BAUSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1978

Norme sull'ingresso in magistratura, sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Già dai primi mesi della VII legislatura erano stati presentati diversi disegni di legge che affrontavano, sotto vari aspetti, i problemi relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei magistrati. Anche se nelle premesse veniva denunciata da tutti la necessità di un'organica revisione dell'ordinamento giudiziario, tuttavia i vari disegni di legge affrontavano solo aspetti parziali, anche se rilevanti, del complesso problema.

I disegni di legge d'iniziativa parlamentare, ai quali si era aggiunto un più complesso disegno di legge presentato dal Governo, vennero riuniti, per evidenti motivi di connessione, in uno stesso esame nella seduta del 15 novembre 1978, davanti alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. In tale sede vennero svolte, per consentire una adeguata inquadratura del problema e dei collegamenti esistenti fra le varie proposte, le relazioni su tutti i disegni di legge e cioè: « Modificazioni agli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di stato giuridico dei magistrati » (380), d'iniziativa dei senatori Rizzo ed altri; « Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione » (449), d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri; « Modifiche alla legge 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a magistrato di Cassazione » (462), d'iniziativa dei senatori Busseti e Salerno; « Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla Magistratura » (542), d'iniziativa del senatore Viviani; « Responsabilità disciplinare e civile dei magistrati ordinari e incompatibilità » (1082), d'iniziativa del senatore Viviani; « Norme sullo stato giuridico, sulle incompatibilità e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali amministrativi regionali e dell'Avvocatura dello Stato » (1263), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri; « Norme sull'ingresso in ma-

giistratura, sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati di Stato » (1421).

Dopo l'ampia discussione generale, protrattasi anche nelle successive sedute del 29 novembre e del 5 dicembre 1978, le Commissioni riunite convennero formalmente, e in tal senso decisero, di prendere a base, nel seguito dell'esame, il disegno di legge governativo (n. 1421) e di mantenere all'ordine del giorno delle Commissioni stesse gli altri disegni di legge, ad eccezione di quelli vertenti su materia identica a quella del provvedimento governativo, con invito ai presentatori di ritirarli per sostituirli con eventuali emendamenti riproductivi del loro contenuto.

A seguito di ciò venivano ritirati, in diversi momenti, il disegno di legge n. 380 (d'iniziativa dei senatori Rizzo ed altri), il disegno di legge n. 1263 (d'iniziativa dei senatori Coco ed altri), il disegno di legge n. 449 (d'iniziativa dei senatori Ruffino ed altri), e il disegno di legge n. 462 (d'iniziativa dei senatori Busseti e Salerno). All'ordine del giorno delle Commissioni riunite rimanevano quindi, per essere esaminati successivamente e separatamente dal disegno di legge governativo, i disegni di legge nn. 542 e 1082, d'iniziativa del senatore Viviani.

Le Commissioni riunite pertanto nella seduta del 15 dicembre 1978 hanno iniziato l'esame del disegno di legge governativo, introdotto con le relazioni tenute rispettivamente dal senatore Maffioletti per la Commissione affari costituzionali e dal senatore Bausi per la Commissione giustizia. Sia le relazioni che la discussione generale hanno registrato fondamentali convergenze se pur con alcune riserve, prevalentemente di ordine generale e di carattere tecnico.

Il relatore Maffioletti rilevava che la giustificazione per giungere ad un diverso e

più adeguato trattamento economico della magistratura doveva essere ricercata valutando la specificità della funzione e l'accrescersi dei compiti affidati ai magistrati e tenendo conto anche della rilevanza di tali funzioni nell'attuale momento in cui è in gioco la difesa della legalità e del sistema costituzionale.

Rilevava inoltre come l'aggancio stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si sia ben presto deteriorato, tanto da sconsigliare la ripetizione di un preciso sistema di aggancio dell'assetto economico dei magistrati a quello di altre categorie del settore pubblico. Esprimeva inoltre la sua contrarietà alla introduzione di un meccanismo automatico e si dichiarava invece favorevole ad un sistema di revisione periodica degli stipendi.

Il relatore Bausi, da parte sua, sottolineava favorevolmente l'organico riassetto dell'accesso alla carriera di magistrato così come articolato nel disegno di legge in tre momenti diversi, tali da consentire la espressione di un più appropriato giudizio. Esprimeva peraltro alcune perplessità sia sul previsto colloquio di cultura generale, sia sulla indicazione di altri requisiti, richiesti dal disegno di legge per l'ammissione al concorso. Su due problemi in particolare il relatore Bausi richiamava l'attenzione della Commisisione e cioè:

1) la opportunità per evitare distorti riflessi anche di carattere economico, conseguenti alla soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario, di estendere l'anticipazione del corrispondente periodo di tre anni ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Invitava pertanto il Governo a riconsiderare il problema, anche apportando, in caso di soluzione positiva, eventuali modifiche proporzionalmente riduttive alle tabelle allegate al disegno di legge;

2) esprimeva parere contrario ad un automatico collegamento degli stipendi al costo della vita, invitando al tempo stesso

il Governo a studiare un collegamento destinato a mantenere il rapporto — che viene a stabilirsi con l'approvazione delle tabelle allegate al disegno di legge, tra il trattamento economico dei magistrati e quello in genere del pubblico impiego — attraverso un riferimento conseguente ad una ricerca ponderale di valori medi.

Altri punti sui quali si rilevava una sostanziale convergenza, sia nelle relazioni che nella discussione generale, erano quelli relativi ad una severa limitazione di attività extra giudiziaria da parte dei magistrati (particolarmente come componenti di collegi arbitrali), nonché alla formulazione di una normativa comune, applicabile sia ai magistrati ordinari che ai magistrati amministrativi, a quelli della giustizia militare ed agli avvocati di Stato.

* * *

Durante il lavoro delle Commissioni sono stati esaminati circa 80 emendamenti, di diversa rilevanza.

Il titolo I del disegno di legge riguarda i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento del medesimo e le prove che devono essere superate per conseguire la nomina a magistrato. All'articolo 2, in accoglimento di emendamenti che erano stati presentati, viene richiesto il requisito di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti dolosi o preterintenzionali. Alcune perplessità che sono sorte sul requisito di « aver tenuto comportamenti univocamente censurabili sotto il profilo morale e civile » sono state risolte con l'inserimento della parola « ed obiettivamente », il cui significato trova un'ulteriore precisazione nell'articolo 4 (così come è stato modificato) in forma che sembra sufficientemente garantista per il concorrente.

Le norme approvate prevedono un esame per essere ammessi ad un corso biennale di carattere teorico e pratico. L'esame di ammissione, a seguito degli emendamenti che sono stati approvati, vede la esclusione del colloquio di cultura generale, largamente ri-

tenuto inutile o inopportuno, e l'inserimento, come decima prova orale, della materia del « diritto comunitario europeo ».

L'articolo 5 (nel testo proposto dalla Commissione) prevede la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di indizione del concorso. La commissione, presieduta da un magistrato di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, è composta da diciotto magistrati (con almeno nove anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie), da sei docenti universitari (di ruolo, in materie giuridiche) e da quattro avvocati (abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori). La novità è costituita, su tale punto, dalla composizione, che vede una partecipazione più ampia degli operatori del diritto.

Gli articoli 6 e 7 pongono ulteriori garanzie a favore del candidato, riconducendo l'eventuale esclusione dal concorso per motivi di censurabilità morale o civile alla competenza, costituzionalmente corretta, del Consiglio superiore della magistratura.

Gli articoli da 8 a 14 riproducono, senza rilevanti modificazioni, la proposta governativa sullo svolgimento del periodo di formazione professionale. In armonia anche con le prospettive di un sempre più intenso collegamento con le istituzioni pubbliche in generale, e giudiziarie in particolare, di altri paesi è stata prevista un'attività di ricerca bibliografica e giurisprudenziale, con particolare riguardo all'impiego di strumenti meccanici ed elettronici, nonchè studi sull'organizzazione dei servizi giudiziari degli altri paesi e delle istituzioni internazionali.

Sono sorte, in relazione agli altri articoli — sempre dedicati alle modalità concorsuali — alcune perplessità in merito al riconoscimento da attribuire a quei concorrenti che, pur avendo sostenuto l'impegnativo esame di ammissione al corso di formazione, non fossero poi risultati idonei, per motivi vari, in sede conclusiva. Il Governo aveva presentato un emendamento (all'attuale articolo 18) sul quale c'erano state da parte delle Commissioni indicazioni largamente negative, volto a conferire agli am-

messi al corso l'inquadramento anche in soprannumero nei ruoli unici istituiti col decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977. Tale emendamento è stato poi ritirato.

Il titolo II del disegno di legge comporta alcune modificazioni, anche rilevanti, all'ordinamento giudiziario.

I relatori hanno colto l'occasione per confermare l'auspicio che si evitino ulteriori interventi di carattere parziale, nella prospettiva di una generale revisione e di un ammodernamento dell'ordinamento giudiziario, che costituiscono una riforma sempre più necessaria.

Le Commissioni non hanno ritenuto di accogliere l'articolo 25 del disegno di legge (numerazione del testo governativo), che proponeva l'allineamento del collocamento a riposo di tutti i magistrati al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di compimento del massimo di anzianità, intendendo con ciò sottolineare l'esigenza di non escludere la normalizzazione, ora non introdotta per ragioni di necessità, della disciplina del collocamento a riposo, da unificare per tutte le categorie del pubblico impiego.

Rilevante è la riforma introdotta per l'espletamento delle funzioni arbitrali. Si stabilisce il criterio inderogabile che sia possibile l'esercizio delle funzioni solo di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, quando sia parte una pubblica amministrazione, un'azienda o un ente pubblico, con l'assenso necessario del Consiglio superiore della magistratura; per quanto riguarda i magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato varranno le norme già previste nei rispettivi ordinamenti.

Di pari valore è la norma di cui all'articolo 33, che stabilisce la devoluzione dei relativi compensi, nella misura dell'80 per cento, all'erario ed introduce non solo un criterio di moralizzazione ma anche di più rigorosa applicazione del principio di prevalenza delle funzioni istituzionali cui sono preposti tutti i magistrati.

Con l'articolo 26 viene stabilita l'anticipazione, ai soli effetti giuridici, di tre anni della nomina nella qualifica rivestita dai

magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, che siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Gli aggiunti giudiziari in servizio alla stessa data, sempre ai soli effetti giuridici, sono nominati magistrati di tribunale con decorrenza dalla data di nomina ad aggiunto giudiziario.

I giudizi espressi su tale punto nella discussione presso le Commissioni riunite sono stati unanimemente favorevoli ed è stata confermata la opinione, già espressa in sede di esame del disegno di legge n. 380 presso la Commissione giustizia, circa la inutile ipocrisia derivante dalla anacronistica conservazione della figura di aggiunto giudiziario, mentre si introduce un più razionale assetto delle qualifiche in corrispondenza delle funzioni esercitate.

Sulla particolare questione del ricalcolo del triennio per tutti i magistrati, il relatore Maffioletti, pur condividendo l'esigenza perequativa posta a base dell'emendamento del Governo, ha voluto sottolineare che sarebbe stata più pertinente una revisione del sistema di progressione in carriera delle magistrature, oggi ancora regolato dalla legge n. 831 del 1973 che ha prodotto l'inflazionamento delle più alte qualifiche, senza alcuna corrispondenza con le funzioni esercitate.

Il periodo feriale, con l'articolo 28, è stato definito, come proposto dal Governo, nella misura annuale di 45 giorni, riproporzionando equamente l'attuale periodo.

Il titolo IV del disegno di legge, concernente il trattamento economico, intende venire incontro alle esigenze di adeguamento retributivo che le Commissioni hanno unanimemente ritenuto necessario, in considerazione anche del crescente impegno di lavoro e di responsabilità che viene richiesto a tutte le magistrature.

I nuovi stipendi, decorrenti dal 1° gennaio 1979, risultano dalle tabelle allegate, che sono state riproporzionate, sempre su parere concorde delle Commissioni riunite, rispetto all'iniziale formulazione governativa, anche considerando le risultanze conclusive cui si è pervenuti con il presente disegno di legge.

Nella discussione è stata rilevata la necessità di giungere alla definizione di una disciplina legislativa per i magistrati, che corrispondesse alla specifica collocazione della magistratura nell'ordinamento costituzionale. Le Commissioni hanno ottenuto dal Governo i dati sugli sviluppi retributivi riguardanti le magistrature e i dirigenti dello Stato, ai fini di un'attenta valutazione di tutte le variazioni retributive intervenute, a qualsiasi titolo, nello stipendio complessivo di fatto goduto attualmente dalle magistrature, variazioni che discendono, considerando l'anno iniziale 1972, sia dagli effetti della nota sentenza del 19 novembre 1974 del Consiglio di Stato, sia da provvedimenti di legge riguardanti il personale statale.

Nella discussione è emerso l'orientamento ad escludere per il futuro l'applicabilità ai magistrati di provvedimenti di legge destinati a tutti i dipendenti dello Stato, salvo l'indennità integrativa speciale, proprio in considerazione del fatto che, con il presente disegno di legge, si vuole garantire un autonomo assetto legislativo al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

Il relatore Maffioletti aveva richiesto inoltre che il Governo facesse contestualmente conoscere i propri intendimenti circa l'assetto economico e giuridico da stabilirsi per i dirigenti statali, non potendosi accettare un mero sganciamento, senza cioè considerare gli effetti indotti di questo provvedimento, nonchè ignorando i problemi di rinnovamento delle strutture amministrative, cui si collega lo stato giuridico della dirigenza, già disciplinato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Con un emendamento proposto dal Governo si è introdotto l'articolo 31, che prevede un sistema di adeguamento triennale degli stipendi previsti nelle tabelle, in misura percentuale pari alla variazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo, in misura media, come previsto dal terzo comma di detto articolo.

Le Commissioni hanno accolto tale emendamento, che è stato ritenuto conforme a

quanto già auspicato nel corso della discussione.

Il relatore Maffioletti si è dichiarato contrario, in quanto al problema di un meccanismo triennale di revisione degli stipendi dei magistrati non riteneva si potesse dare una soluzione in termini di automatismo, fonte di pericolose implicazioni, oltre a sollevare problemi di formulazione che rendevano inaccettabile il testo.

Analoghe osservazioni avanzava il Gruppo comunista, che si asteneva.

Il relatore Bausi ha espresso parere favorevole, ritenendo che la mancata applicazione di un adeguamento automatico, particolarmente se « riflesso », come quello di cui all'articolo in questione, avrebbe vanificato l'obiettivo di evitare alla magistratura il ricorso a forme di conflittualità contrattuale di tipo sindacale.

Il successivo articolo aggiuntivo 32 prevede la corresponsione di tali aumenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Governo ha fornito gli opportuni chiarimenti e, anche in base alle considerazioni svolte dal relatore Bausi, le Commissioni hanno ritenuto che il complessivo meccanismo offerto dagli articoli 31 e 32 fosse tale da garantire una corretta politica della spesa pubblica.

Riserve invece sono state avanzate dal relatore Maffioletti e dal Gruppo comunista riguardanti lo stesso articolo 32, in merito alla determinazione futura delle variazioni in aumento delle retribuzioni dei magistrati con decreto ministeriale, anche in rapporto alla vigente legge finanziaria ed alla legge sul bilancio e sulla contabilità di Stato, oltre che per il mancato rispetto della riserva di legge in materia.

È stato invece respinto, a maggioranza, dalle Commissioni un emendamento volto a stabilire corresponsioni di acconti annuali, in vista degli adeguamenti triennali sopra considerati.

L'articolo 32 (ora articolo 34) stabilisce il principio della onnicomprensività del trat-

tamento economico dei magistrati e sancisce un preciso divieto di percepire altri compensi a qualsiasi titolo. La norma prevede, inoltre, alcune deroghe che sono apparse fondate alla maggioranza delle Commissioni.

Sono state avanzate riserve dal relatore Maffioletti, in particolare per l'applicabilità dell'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Le indennità di missione, disciplinate dall'attuale articolo 35, hanno inteso venire incontro ai disagi dei magistrati di prima nomina nonché di quelli trasferiti di sede.

Il nuovo articolo 38 prevede per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, la facoltà di revocare le domande di collocamento a riposo, già avanzate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e non ancora operative. Su tale norma i relatori hanno espresso parere difforme. Il relatore Bausi ha posto in evidenza le ragioni straordinarie di servizio che giustificano tale norma, in rapporto a superiori esigenze di funzionamento della giustizia, mentre il relatore Maffioletti ha espresso un contrario avviso, ritenendo inammissibile un provvedimento parziale, non riguardante tutto il personale pubblico interessato all'applicazione della legge citata.

* * *

Il lavoro delle Commissioni riunite, approfondito, ed impegnato a risolvere notevoli difficoltà di carattere economico e normativo, si è svolto dal 15 novembre 1978 all'11 gennaio 1979, pervenendo a notevoli risultati attraverso modificazioni di contenuto al testo proposto dal Governo. Risultati che consentono ai relatori, in conformità a quanto espresso dalle Commissioni riunite, di confidare nel giudizio favorevole dell'Assemblea.

MAFFIOLETTI e BAUSI, relatori

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

30 novembre 1978

La Commissione Programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che il secondo comma dell'articolo 29 venga riformulato nel seguente modo: « Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge sono comprensive degli emolumenti di cui alla legge

28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 1112, e hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare ».

GIACOMETTI

b) su emendamenti al disegno di legge

20 dicembre 1978

La Commissione Programmazione e bilancio, esaminati gli emendamenti presentati dal Governo, sostitutivi dell'articolo 24 ed aggiuntivi di tre nuovi articoli 30-*bis*, 30-*ter* e 30-*quater*, per quanto di propria competenza non si oppone al loro accoglimento.

Il maggior onere, di circa 4 miliardi, derivante dalla nuova formulazione dell'articolo 24, viene coperto dalla contestuale riduzione del 3,45 per cento degli stipendi tabellari previsti dal disegno di legge.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

Art. 1.

(Concorso per la nomina a magistrato)

Fuori delle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, la nomina a magistrato si consegue mediante un concorso, che consiste:

- a) in un esame di ammissione ad un corso biennale di formazione professionale, in qualità di uditore;
- b) nella frequenza del corso di formazione professionale;
- c) in prove pratiche di qualificazione al termine del corso di formazione professionale.

Art. 2.

(Requisiti per la partecipazione al concorso)

Per la partecipazione al concorso è richiesto alla data del relativo bando il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 35, salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) godimento del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
- 4) laurea in giurisprudenza;
- 5) non avere riportato condanna o non essere stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale per delitti dolosi o preterintenzionali, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 594 e 612, prima parte, del codice penale;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

Art. 1.

(Concorso per la nomina a magistrato)

Identico:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) in prove pratiche di idoneità al termine del corso di formazione professionale.

Art. 2.

(Requisiti per la partecipazione al concorso)

Per la partecipazione al concorso sono richiesti alla data del relativo bando i seguenti requisiti:

- 1) essere di età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 35, salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età;
- 2) avere la cittadinanza italiana;
- 3) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
- 4) aver conseguito la laurea in giurisprudenza;
- 5) non avere riportato condanna a pena detentiva per delitti dolosi o preterintenzionali;

(Segue: *Testo del Governo*)

6) non essere stato o non trovarsi sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;

7) non essere stato dichiarato fallito, anche se sia intervenuta riabilitazione;

8) non aver tenuto comportamenti univocamente censurabili sotto il profilo morale e civile;

9) essere immuni da malattie o menomazioni fisiche e da infermità psichiche che comportino inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre esami di ammissione.

Art. 3.

(Esame di ammissione al corso di formazione professionale)

L'esame di ammissione al corso di formazione professionale consta di prove scritte ed orali.

Le prove scritte comprendono:

- a) un tema di diritto costituzionale;
- b) un tema di diritto privato;
- c) un tema di diritto penale;
- d) un tema di diritto amministrativo.

Le prove orali consistono:

a) in un colloquio di cultura generale sull'evoluzione degli orientamenti culturali, politici, economici e sociali dalla Rivoluzione francese all'epoca contemporanea;

b) in colloqui sulle seguenti materie:

- 1) diritto costituzionale;
- 2) istituzioni di diritto romano;
- 3) diritto privato;
- 4) diritto penale;
- 5) diritto amministrativo;
- 6) diritto del lavoro e legislazione sociale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione riunite*)

6) non essere stato nè essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;

7) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

8) non aver tenuto comportamenti univocamente ed obiettivamente censurabili sotto il profilo morale e civile;

9) essere immune da malattie o menomazioni fisiche e da infermità psichiche che comportino inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Identico.

Art. 3.

(Esame di ammissione al corso di formazione professionale)

Identico.

Le prove scritte consistono nello svolgimento dei seguenti temi:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*.

Le prove orali consistono in colloqui sulle seguenti materie:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

- 7) diritto tributario;
- 8) diritto processuale civile;
- 9) diritto processuale penale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di quattordici ventesimi in ciascuna prova scritta.

Per la prova orale di cui alla lettera *a*) viene espresso un giudizio senza assegnazione di punteggio.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono non meno di sette decimi in ciascuna prova orale e quindi un punteggio complessivo non inferiore a centodiciannove.

Non sono ammesse frazioni di punto.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale all'inidoneità.

(Cfr. art. 6)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

- 7) *identico*;
- 8) *identico*;
- 9) *identico*;
- 10) diritto comunitario europeo.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di quattordici ventesimi in ciascuna prova scritta.

Soppresso.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono non meno di sette decimi in ciascuna prova orale e quindi un punteggio complessivo non inferiore a centoventisei.

Identico.

Identico.

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso)

Per partecipare all'esame di ammissione il candidato deve presentare domanda nella quale, oltre alle altre necessarie indicazioni, deve attestare di essere in possesso dei requisiti indicati nel primo comma dell'articolo 2.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede, di ufficio o tramite i consigli giudiziari, ad accertare il possesso dei requisiti di cui al numero 8) dell'articolo 2 nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, prendendo in esame esclusivamente fatti specifici e obiettivi che devono essere dettagliatamente descritti e con l'indicazione delle fonti dalle quali le informazioni sono state attinte.

Il requisito di cui al numero 9) dell'articolo 2 viene accertato, nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, da un centro medico e psico-diagnostico pubblico scelto dal Consiglio superiore della magistratura. Il centro, prima che il can-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

(Svolgimento dell'esame)

L'esame viene indetto, di regola, ogni anno, entro il 31 gennaio, con decreto del Mini-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

didato espleti le prove orali, formula il proprio parere che trasmette, corredato dalla relativa documentazione, al Consiglio superiore della magistratura.

All'espletamento degli esami di cui al precedente comma può essere presente, con la sola facoltà di fare osservazioni, un medico di fiducia del candidato.

Copia integrale dei risultati degli accertamenti di cui al terzo comma e del parere del centro con la relativa documentazione è comunicata entro cinque giorni a cura del Consiglio superiore della magistratura, riservatamente, all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni l'interessato può presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Scaduti i termini anzidetti il Consiglio superiore della magistratura decide sull'ammissione o meno del candidato alle prove orali, motivando il provvedimento negativo.

In ogni caso la decisione di non ammissione deve essere comunicata al Ministro di grazia e giustizia ed all'interessato.

Tutti gli atti concernenti le informazioni e gli accertamenti di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo 2 sono coperti da segreto e dopo l'espletamento definitivo dell'esame di ammissione al corso e delle eventuali controversie fondate su di essi, devono essere distrutti da parte del Consiglio giudiziario, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

(Svolgimento dell'esame)

L'esame è indetto, di regola, ogni anno, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro

(Segue: *Testo del Governo*)

stro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, per un numero di posti pari a quelli già disponibili e a quelli che si renderanno vacanti entro il termine finale del corso di formazione professionale.

Il Consiglio superiore della magistratura ammette i candidati a partecipare all'esame con riserva di accertare successivamente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, il quale la presiede, e da altri diciotto magistrati, con almeno nove anni di effettivo esercizio nelle funzioni giudiziarie, nonchè da sei docenti universitari di ruolo in materie giuridiche. Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano tra i magistrati.

La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di dieci magistrati e di due docenti universitari.

Il Consiglio superiore della magistratura nomina, altresì, due docenti universitari di ruolo in materie storico-umanistiche che, a turno, integrano la commissione nell'espletamento delle prove orali.

La commissione, per la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, tiene non meno di otto sedute settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni.

Tutti i componenti della commissione, durante il tempo in cui si svolgono le attività indicate nel precedente comma, possono essere esonerati dalle funzioni giudiziarie o didattiche con deliberazione, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra quelli addetti al Ministero di grazia e giustizia.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, per un numero di posti pari a quelli disponibili alla data del bando di concorso ed a quelli che si rendono vacanti nell'anno in cui il concorso è indetto e nel biennio successivo.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, il quale la presiede, e da altri diciotto magistrati, con almeno nove anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, nonchè da sei docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e da quattro avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori. Il Presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano tra i magistrati.

La Commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di non meno di dieci magistrati, di due docenti universitari e di un avvocato.

La Commissione, per la valutazione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, tiene non meno di otto sedute settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Il Consiglio Superiore della magistratura può deliberare la suddivisione della Commissione in più Sottocommissioni ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre magistrati e da un docente universitario o da un avvocato, con il compito di effettuare l'esame preliminare delle prove scritte suddivise eventualmente secondo la materia trattata, e di riferirne alla Commissione stessa, alla quale spetta la valutazione definitiva degli elaborati.

Tutti i componenti della Commissione durante il tempo in cui si svolgono le attività indicate nei precedenti commi possono essere esonerati dalle funzioni giudiziarie e didattiche con provvedimento, rispettivamente,

(Segue: *Testo del Governo*)

Tutti i verbali della commissione debbono essere resi pubblici all'esito degli esami unitamente ad una relazione del presidente.

Art. 5.

(*Formazione della graduatoria d'esame*)

La commissione forma la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità classificandoli secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni vigenti relative ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

del Consiglio Superiore della magistratura o del Ministro della pubblica istruzione su proposta della competente facoltà universitaria.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra quelli addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Tutti i verbali della Commissione devono essere resi pubblici all'esito degli esami.

Art. 6.

(*Certificazione dei requisiti*)

Il candidato che ha superato le prove orali deve far pervenire al Consiglio superiore della magistratura, a pena di esclusione, entro venti giorni dall'espletamento della prova stessa, la certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 2. L'esclusione è disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 7.

(*Procedimento di esclusione dal concorso*)

L'eventuale esclusione ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e sentito l'interessato.

Art. 8.

(*Formazione della graduatoria di esame*)

La commissione forma la graduatoria dei candidati che hanno conseguito l'idoneità classificandoli secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni vigenti relative ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

(Segue: *Testo del Governo*)

La graduatoria degli idonei è immediatamente comunicata al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati hanno facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 6.

(Accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso)

I candidati inclusi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo precedente debbono trovarsi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.

Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 2, il candidato, che abbia superato la prova orale, deve far pervenire al Consiglio superiore della magistratura, a pena di esclusione, entro venti giorni dall'espletamento della prova, la relativa certificazione.

I documenti relativi ai titoli di cui al comma secondo dell'articolo 5 possono essere presentati fino al ventesimo giorno dopo l'espletamento di tutte le prove orali.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede, di ufficio o tramite i consigli giudiziari, ad accertare il possesso dei requisiti di cui al numero 8) dell'articolo 2 nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, prendendo in esame esclusivamente fatti specifici e obiettivi riguardanti il loro comportamento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

La graduatoria degli idonei è immediatamente comunicata al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati hanno facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

I documenti relativi ai titoli di cui al comma secondo possono essere presentati fino al 20° giorno dopo l'espletamento delle prove orali di ciascun candidato.

(Cfr. art. 4).

(Segue: *Testo del Governo*)

Il requisito di cui al numero 9) dell'articolo 2 viene accertato nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte da un centro medico e psico-diagnostico pubblico scelto dal Consiglio superiore della magistratura. Il centro, prima che il candidato espleti le prove orali, formula il proprio parere che trasmette, corredato dalla relativa documentazione, al Consiglio superiore della magistratura.

All'espletamento degli esami di cui al precedente comma può essere presente, con la sola facoltà di fare osservazioni, un medico di fiducia del candidato.

Copia integrale dei risultati degli accertamenti di cui al quinto comma e del parere del centro con la relativa documentazione è comunicata entro cinque giorni a cura del Consiglio superiore della magistratura, riservatamente, all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni l'interessato può presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Scaduti i termini anzidetti il Consiglio superiore della magistratura decide sull'ammissione o meno del candidato alle prove orali, motivando il provvedimento negativo.

Art. 7.

(Ammissione al corso di formazione professionale)

Scaduto il termine previsto nell'articolo 5, il Consiglio superiore della magistratura:

1) forma la graduatoria finale degli idonei;

2) delibera l'ammissione al corso di formazione professionale, seguendo l'ordine

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

(Ammissione al corso di formazione professionale)

Scaduto il termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

1) forma la graduatoria degli idonei;

2) delibera l'ammissione al corso di formazione professionale, seguendo l'ordine del-

(Segue: *Testo del Governo*)

della graduatoria finale entro il limite dei posti messi a concorso.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di ammettere al corso altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel limite del doppio decimo di quelli messi a concorso.

Art. 8.

(*Uditori*)

I candidati ammessi al corso di formazione professionale assumono la denominazione di uditori, non fanno parte dell'ordine giudiziario, non possono esercitare funzioni giudiziarie; ad essi spetta, a titolo di indennità, il trattamento economico previsto per gli uditori giudiziari dalla tabella allegata.

Gli uditori, durante il corso di formazione professionale, non possono esercitare industrie, commerci o libere professioni, nè assumere funzioni o impieghi pubblici o privati.

La frequenza al corso è titolo per il ritardo della prestazione del servizio alle armi.

Art. 9.

(*Corso di formazione professionale*)

Il corso di formazione professionale ha inizio entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria di esame prevista nell'articolo 5 e si svolge in due periodi della durata di dodici mesi ciascuno.

Il primo ha luogo presso le sedi di Corte d'appello determinate di volta in volta dal Consiglio superiore della magistratura, con le modalità stabilite nell'articolo successivo.

Il secondo può svolgersi a Roma o in altre sedi, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

la graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di ammettere al corso altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite del doppio decimo di quelli messi a concorso.

Art. 10.

(*Uditori*)

Identico.

Identico.

La frequenza al corso è titolo per il rinvio della prestazione del servizio alle armi.

Art. 11.

(*Corso di formazione professionale*)

Il corso di formazione professionale ha inizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di esame prevista nell'articolo 8 e si svolge in due periodi della durata di dodici mesi ciascuno.

Il primo periodo ha luogo presso le sedi di Corte d'appello determinate di volta in volta dal Consiglio superiore della magistratura, con le modalità stabilite nell'articolo successivo.

Il secondo periodo può svolgersi a Roma o in altre sedi, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Consiglio superiore della magistratura coordina lo svolgimento del corso di formazione professionale avvalendosi dell'opera di una commissione speciale costituita di intesa col Ministro di grazia e giustizia, composta da magistrati e da docenti universitari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite con regolamento, in conformità dei criteri fissati dalle disposizioni precedenti e successive, le modalità di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione professionale.

Il regolamento sarà emesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro e previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 10.

(*Primo periodo di formazione professionale*)

Nel primo periodo l'uditore è avviato alla conoscenza ed all'esercizio pratico dell'attività giudiziaria nonchè all'acquisizione delle nozioni e tecniche accessorie.

Presso le sedi di Corte di appello vengono destinati gruppi di uditori, ciascuno dei quali è affidato a un magistrato in servizio presso il capoluogo del distretto, nominato direttore di gruppo dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del competente consiglio giudiziario.

Il direttore di gruppo può essere esentato dall'attività giudiziaria per la durata dell'incarico ed è coadiuvato da altri magistrati designati dal consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario deve realizzare la rotazione degli uditori presso tutti gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Il direttore di gruppo segue costantemente l'attività degli uditori, invia al Consiglio superiore periodiche relazioni sull'attività svolta dal gruppo affidatogli e, al termine del periodo, formula per ciascun uditore una va-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Il Consiglio superiore della magistratura coordina lo svolgimento del corso di formazione professionale avvalendosi dell'opera di una commissione speciale composta da magistrati, da docenti universitari e da avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, nominata dal Consiglio stesso sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite con regolamento, in conformità dei criteri fissati dalle disposizioni precedenti e successive, le modalità di organizzazione del corso di formazione professionale.

Identico.

Art. 12.

(*Primo periodo di formazione professionale*)

Nel primo periodo di corso l'uditore è avviato alla conoscenza ed all'esercizio pratico dell'attività giudiziaria nonchè all'acquisizione delle nozioni e tecniche accessorie.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

lutazione analitica della preparazione, delle particolari attitudini, dell'operosità e del comportamento dimostrati.

La valutazione del direttore del gruppo è comunicata all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia per l'esercizio delle facoltà previste negli ultimi due commi dell'articolo 5.

Art. 11.

(Secondo periodo di formazione professionale)

Il secondo periodo è diretto all'approfondimento teorico della preparazione dell'uditore ed al perfezionamento dell'addestramento pratico ricevuto.

A tale fine devono, in particolare, realizzarsi:

a) approfondimenti, eventualmente anche a mezzo di esercitazioni pratiche, nelle discipline giuridiche ed in quelle connesse;

b) perfezionamento dell'addestramento pratico all'esercizio dell'attività giudiziaria, mediante stesura di provvedimenti, e con proseguimento dell'esperienza pratica presso la Corte costituzionale e presso organi giudiziari e amministrativi;

c) studi, anche comparati, sull'ordinamento giudiziario, sull'organizzazione e sulle tecniche dei servizi giudiziari e sulle istituzioni internazionali, con particolare riferimento a quelle giurisdizionali;

d) perfezionamento nella ricerca bibliografica e giurisprudenziale, con particolare riferimento all'impiego di nuovi strumenti meccanici ed elettronici.

Sono utilizzati i metodi attivi del lavoro di seminario e di gruppo, sono indette riunioni degli uditori per discutere i risultati dei lavori e delle esperienze compiute ed anche per formulare osservazioni e proposte sulla organizzazione del corso.

Periodicamente la commissione speciale per gli uditori riferisce al Consiglio superio-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

La valutazione del direttore del gruppo è comunicata all'interessato e al Ministro di grazia e giustizia per l'esercizio delle facoltà previste dai commi quarto e quinto dell'articolo 8.

Art. 13.

(Secondo periodo di formazione professionale)

Il secondo periodo di corso è diretto all'approfondimento teorico della preparazione dell'uditore ed al perfezionamento dell'addestramento pratico ricevuto.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) ricerche di bibliografia e di giurisprudenza, con particolare riguardo all'impiego di strumenti meccanici ed elettronici, e studi sull'organizzazione dei servizi giudiziari degli altri Paesi e delle istituzioni internazionali.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

re della magistratura sui risultati conseguiti da ciascun uditore nei lavori di seminario o di gruppo e nelle attività applicative. Informa inoltre il Consiglio delle valutazioni sulla preparazione, sulle particolari attitudini, doti di operosità o comportamento dimostrati da ciascun uditore.

Le comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmesse, in copia integrale, all'interessato e al Ministro di grazia e giustizia che hanno facoltà di fare pervenire le proprie osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 12.

(*Comportamento degli uditori durante il corso di formazione professionale*)

Gli uditori, che, per qualsiasi motivo, rimangono assenti da uno dei due periodi del corso di formazione professionale per un tempo complessivo superiore a quattro mesi, sono esclusi dalla frequenza del periodo successivo e non possono essere sottoposti al giudizio finale se non dopo aver compiuto un nuovo periodo di corso.

L'uditore, che non osservi il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 8 o tenga comportamenti del tipo di quelli indicati nell'articolo 2, numero 8), o comunque tali da porsi in grave contrasto con il regolare svolgimento del corso oppure con le finalità della formazione professionale, è dichiarato inidoneo a proseguire il corso.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'accertamento dei fatti di cui al comma precedente, sentito l'interessato.

Per gli accertamenti il Consiglio superiore della magistratura delega uno o più dei suoi componenti o uno o più componenti dei consigli giudiziari, i quali procedono ai sensi dell'articolo 32, terzo, quinto e sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I risultati degli accertamenti sono comunicati al Ministro di grazia e giustizia e all'in-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Art. 14.

(*Comportamento degli uditori durante il corso di formazione professionale*)

Identico.

L'uditore, che non osservi il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 10 o tenga comportamenti del tipo di quelli indicati nell'articolo 2, numero 8), ovvero gravemente contrastanti con le finalità della formazione professionale, è dichiarato inidoneo a proseguire il corso.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

teressato, i quali hanno facoltà, nei trenta giorni dalla comunicazione, di prendere visione degli atti, trarne copia e far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie deduzioni scritte.

Scaduto tale termine, il Consiglio superiore della magistratura delibera con decreto motivato sull'idoneità.

Art. 13.

(Giudizio finale e prova pratica)

Al termine del corso viene formulato un giudizio conclusivo globale su ciascun uditore, basato sugli elementi di valutazione di cui al quarto comma dell'articolo 11, nonché sul risultato dell'esame di ammissione al corso di formazione professionale, tenuto conto anche del giudizio relativo al colloquio di cultura generale. Unitamente a tale giudizio viene attribuito a ciascuno uditore, sulla base delle risultanze di entrambi i periodi del corso di formazione professionale, un punteggio sino a quaranta punti calcolato con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9.

Gli uditori sono quindi sottoposti a prove pratiche scritte e orali.

Le prove scritte consistono nella redazione di due sentenze di primo grado, l'una civile e l'altra penale, in processi dei quali vengono consegnate le copie complete a ciascun uditore.

La prova orale consiste in un colloquio con formulazione di specifici quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Gli uditori i quali, per giustificato motivo, non abbiano potuto sostenere le prove scritte sono ammessi a sostenerle in altra data.

Le prove hanno luogo in Roma davanti ad una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da un magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da quattro membri, di cui due magi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)*Identico.*

Art. 15.

(Giudizio finale e prova pratica)

Al termine del corso viene formulato un giudizio conclusivo globale su ciascun uditore, basato sugli elementi di valutazione di cui al quarto comma dell'articolo 13, nonché sul risultato dell'esame di ammissione al corso di formazione professionale. Unitamente a tale giudizio viene attribuito a ciascun uditore, sulla base delle risultanze di entrambi i periodi del corso di formazione professionale, un punteggio sino a quaranta punti calcolato con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Le prove hanno luogo in Roma davanti ad una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da un magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da quattro membri, di cui due magi-

(Segue: *Testo del Governo*)

strati con almeno nove anni di effettivo servizio nelle funzioni giudiziarie e due docenti universitari, scelti secondo i criteri indicati nel regolamento.

La commissione svolge validamente la sua attività con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi nella seduta svolge la funzione di presidente.

Per la valutazione delle prove scritte la commissione ha a sua disposizione sessanta punti e, per quella della prova orale, quaranta punti. Alla valutazione ottenuta nelle prove si aggiunge il punteggio di cui al primo comma.

Conseguono l'idoneità gli uditori che riportano un punteggio complessivo non inferiore a novantotto punti di cui non meno di quarantadue nelle prove scritte.

La commissione predispone la graduatoria degli uditori che hanno conseguito l'idoneità, classificandoli secondo il punteggio di cui al comma precedente.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 5.

Nelle more del termine previsto dal quarto comma dell'articolo 5, il Consiglio superiore della magistratura verifica la persistenza, alla data di pubblicazione della graduatoria, in ciascun candidato dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 2.

Art. 14.

(Nomina a magistrato)

Scaduto il termine di cui all'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

a) forma la graduatoria finale degli idonei;

b) nomina gli idonei magistrati di tribunale seguendo l'ordine della graduatoria

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

strati con almeno nove anni di effettivo servizio nelle funzioni giudiziarie, due docenti universitari e due avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori scelti secondo i criteri indicati nel regolamento.

La commissione svolge validamente la sua attività con la presenza di almeno tre componenti di cui almeno due magistrati, il più anziano dei quali assumerà funzioni di presidente. In caso di parità di voti prevale il voto di chi nella seduta svolge la funzione di presidente.

Identico.

Identico.

Identico.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8.

Nelle more del termine previsto dal quarto comma dell'articolo 8, il Consiglio superiore della magistratura verifica la persistenza, alla data di pubblicazione della graduatoria, in ciascun candidato dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 2.

Art. 16.

(Nomina a magistrato)

Scaduto il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

a) *identica;*

b) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

finale e li destina ad esercitare le funzioni giudicanti o requirenti sulla base dei giudizi attitudinali formulati durante il corso di formazione professionale, della posizione in graduatoria, delle esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dagli interessati.

La nomina a magistrato di tribunale è sospesa nei confronti degli uditori contro i quali pende alcuno dei procedimenti indicati nei numeri 5) e 6) dell'articolo 2. In tal caso gli interessati conseguiranno la nomina dopo la presentazione, a loro cura, della sentenza definitiva di proscioglimento o del provvedimento definitivo che esclude l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Art. 15.

(Decorrenza degli effetti della nomina a magistrato)

Gli effetti giuridici della nomina a magistrato decorrono dalla data di compimento del biennio dell'ammissione al corso di formazione professionale, anche se, in conseguenza di infermità o di maternità, l'uditore abbia terminato il corso in epoca successiva alla scadenza del biennio stesso.

Ai soli fini del trattamento di quiescenza il biennio di corso professionale può essere riscattato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 16.

(Uditori dichiarati inidonei)

Coloro che hanno superato l'esame d'ammissione al corso di formazione professionale, ma che non hanno conseguito l'idoneità a conclusione del corso, sono, a domanda e per una volta sola, ammessi a frequentare nuovamente il corso.

Il periodo di frequenza al corso può essere riscattato ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Art. 17.

(Decorrenza degli effetti della nomina a magistrato)

Identico.

Art. 18.

(Uditori dichiarati inidonei)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 1092, dall'uditore dichiarato inidoneo ove in epoca successiva entri in un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione e viene calcolato al fine di elevare il limite di età richiesto per accedere ai pubblici impieghi.

Gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni, che siano stati ammessi al corso di formazione professionale per uditori, vengono collocati in aspettativa d'ufficio senza assegni per tutta la durata del corso. Qualora siano dichiarati inidonei, il periodo di frequenza al corso è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nell'Amministrazione d'appartenenza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli uditori che abbiano conseguito la nomina ad un pubblico impiego durante il corso di formazione professionale.

Art. 17.

(*Entrata in vigore*)

Le disposizioni degli articoli precedenti entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento e si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data suddetta.

TITOLO II

Art. 18.

(*Rinvio*)

Agli uditori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quelli nominati anche successivamente in esito ai concorsi indetti in base alle norme precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 19.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

TITOLO II

Art. 20.

(*Rinvio*)

Agli uditori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli nominati anche successivamente in esito ai concorsi indetti in base alle norme precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

(Segue: Testo del Governo)

Art. 19.

(Nomina a magistrato di tribunale)

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Art. 20.

(Parere del consiglio giudiziario)

Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.

Art. 21.

(Comunicazione)

Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 21.

(Nomina a magistrato di tribunale)

Identico.

Art. 22.

(Parere del consiglio giudiziario)

Identico.

Art. 23.

(Comunicazione)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 22.

(*Ulteriori informazioni*)

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

Art. 23.

(*Nuova valutazione*)

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.

Art. 24.

(*Aggiunti giudiziari*)

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base al precedente articolo 20 e secondo l'or-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 24.

(*Ulteriori informazioni*)

Identico.

Art. 25.

(*Nuova valutazione*)

Identico.

Art. 26.

(*Aggiunti giudiziari*)

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base al precedente articolo 21, secondo l'ordine

(Segue: *Testo del Governo*)

dine del ruolo di anzianità con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino al 31 dicembre 1981 il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è determinato in sette anni.

Art. 25.

L'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« Tutti i magistrati sono collocati a riposo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono il settantesimo anno di età ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 26.

Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto dispone il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, senza l'assenso dei capi di ufficio, accettare incarichi di qualsiasi specie, nè possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In ogni caso, possono assumere le funzioni di arbitro soltanto in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, salvo quanto diversamente previsto dal ca-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

del ruolo di anzianità e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario.

Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

Per i magistrati che al 1° gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è ridotto a sette anni.

Soppresso.

Art. 27.

(*Incompatibilità di funzioni*)

Identico:

« Salvo quanto dispone il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie, nè possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In ogni caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero

(Segue: *Testo del Governo*)

pitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

Art. 27.

Il primo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni ».

TITOLO III

Art. 28.

(*Incompatibilità*)

I magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato non possono esercitare industrie, commerci o professioni, nè possono assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche o incarichi in società costituite a fine di lucro, anche se trattasi di società a partecipazione pubblica e relativi enti di gestione.

Essi, inoltre, possono assumere le funzioni di arbitro soltanto in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, salvo quanto diversamente stabilito dal capitolato generale delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

I magistrati amministrativi regionali debbono essere autorizzati dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali. Per le autorizzazioni agli altri magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato si applicano le disposizioni vigenti.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

Art. 28.

(*Ferie dei magistrati
durante l'anno giudiziario*)

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV

Art. 29.

(Trattamento economico)

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, dalle tabelle annesse alla presente legge, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Art. 30.

(Conservazione di precedente trattamento economico)

Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1979, uno stipendio

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO III

Art. 29.

(Trattamento economico)

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 1112, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni; agli stipendi, definiti ai sensi della presente legge, non sono applicabili aumenti a qualsiasi titolo in conseguenza di provvedimenti di legge riguardanti il trattamento economico del personale dipendente dallo Stato.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è altresì attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile.

Art. 30.

(Conservazione di precedente trattamento economico)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 31.

(Adeguamento triennale del trattamento economico)

Gli stipendi previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono adeguati, di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla variazione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici verificatasi nello stesso periodo.

La variazione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici è calcolata rapportando il valore medio dell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente.

Ai fini dei commi precedenti si tiene conto delle retribuzioni al netto dell'indennità integrativa speciale erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, escluso il personale di cui alla presente legge e compresi i dipendenti delle aziende autonome dello Stato e degli enti ospedalieri, quali risultano ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata rapportando le retribuzioni dell'anno 1981 a quelle dell'anno 1978 e gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 1982.

Art. 32.

(Procedimento di attuazione dell'adeguamento triennale)

Gli aumenti previsti dagli articoli precedenti sono determinati entro il mese di giugno dell'anno indicato in ciascuno degli articoli medesimi, con decreto del Ministro

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 31.

(Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati)

Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, nella misura dell'80 per cento.

Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato.

Per gli arbitrati di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

Art. 32.

(Onnicomprensività del trattamento economico)

È fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

A tal fine entro il mese di maggio dell'anno indicato in ciascuno degli articoli precedenti l'ISTAT comunica la variazione percentuale del valore medio delle retribuzioni di cui al terzo comma dell'articolo 31.

Art. 33.

(Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati)

Identico.

Art. 34.

(Onnicomprensività del trattamento economico)

Identico.

Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi

(Segue: *Testo del Governo*)

e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca.

Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 33.

(*Indennità di missione*)

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applica agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giurisdizionali, nonchè a tutti i magistrati in occasione di trasferimento di ufficio, disposto fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

La misura del trattamento dovuto è determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

TITOLO V

Art. 34.

(*Abrogazione delle norme incompatibili*)

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, numero 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1970, n. 1080.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.

Identico.

Art. 35.

(*Indennità di missione*)

Identico.

TITOLO IV

Art. 36.

(*Abrogazione delle norme incompatibili*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 35.

(Disposizioni transitorie)

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 26 e 31.

Le disposizioni dell'articolo 32 non si applicano in relazione alle prestazioni di lavoro in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 33.

Le disposizioni dell'articolo 34 non si applicano in relazione alle prestazioni di lavoro in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

(Revoca delle domande di collocamento a riposo anticipato)

Il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, nei confronti del quale non sono ancora divenute operanti le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, può revocare le domande di collocamento a riposo, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 39.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 1979
Primo Presidente della Corte di cassazione	24.871.200
Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	23.136.300
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	21.033.675
Magistrati di Corte di cassazione	17.901.000
Magistrati di Corte di appello	15.912.000
Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	13.923.000
Magistrati di Tribunale	9.945.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	7.000.000
Uditori giudiziari	6.000.000

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 1979
Primo Presidente della Corte di cassazione	24.031.000
Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	22.338.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	20.308.000
Magistrati di Corte di cassazione	17.283.000
Magistrati di Corte di appello	15.363.000
Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	13.443.000
Magistrati di Tribunale	9.602.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi)	6.758.000
Uditori giudiziari	5.793.000

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI
TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato	23.136.300
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocato generale dello Stato . .	21.033.675
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato	17.901.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	15.912.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato . . .	13.923.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 ^a classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	12.252.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ^a classe, procuratori dello Stato	11.138.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ^a classe, sostituti procuratori dello Stato	9.945.000
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato	7.000.000

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato	22.052.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocato generale dello Stato	20.308.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato	17.283.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	15.363.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato	13.443.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 ^a classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina	11.830.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ^a classe, procuratori dello Stato	10.754.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ^a classe, sostituti procuratori dello Stato	9.602.000
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato	6.758.000